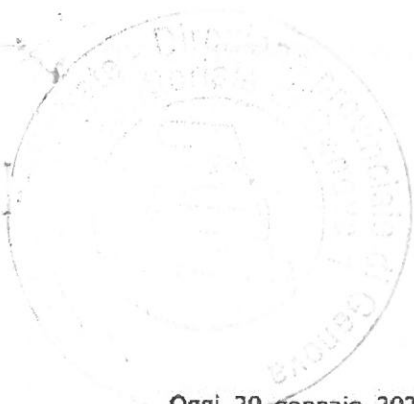




VERBALE ASSEMBLEA STAORDINARIA "ASSOCIAZIONE LIGURI NEL MONDO" del 20.01.2022 ore 17:00

Oggi 20 gennaio 2022 presso la "Sala Colombo" della Regione Liguria – Via Fieschi 15 ed in modalità videoconferenza su piattaforma Zoom, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria degli Associati, indetta con regolare avviso comunicato a tutti gli iscritti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del nuovo Statuto per iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) da parte del Presidente dei Soci Fondatori avv. Roberto Falcone
2. Approvazione nuovo Statuto

Presenti:

Ballabene Loredana
Bellocchio Giorgio
Boitano Giovanni
Campello Anna Maria (con delega Ferraro Fabrizio)
Chiossone Giancarlo
Dalmazio Andrei-Dan
Dasso Luisa
De Barbieri Enrico
De Barbieri Marisa
Falcone Roberto
Giordano Roberto
Lagomarsino Massimo
Menini Mario
Pozzani Claudio
Puppo Gianmaria
Romanelli Enrico
Sessarego Luca
Vaccaro Luis

L'Assemblea elegge a Presidente Roberto Falcone che chiama a fungere da Segretario Daniela Benotti.

Il Presidente constata la regolare convocazione di tutti gli aventi diritto con il preavviso previsto dall'art.18 dello Statuto vigente e dà atto che l'Assemblea proseguirà in seduta ordinaria per trattare i seguenti argomenti oggetto di contestuale convocazione:

1. Approvazione verbale assemblea del 18.10.21
2. Relazione del Presidente Menini sulle spese dell'anno 2021
3. Situazione bancaria
4. Varie ed eventuali

Nel rispetto delle norme di tutela antiCOVID e per favorire a massima partecipazione l'Assemblea si svolge anche in collegamento internet utilizzando la piattaforma ZOOM.

Il Presidente constata sussistere il Quorum statutario per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione.

Prende quindi la parola l'Avv. Falcone il quale spiega le motivazioni per le quali occorre modificare lo Statuto a termini di legge per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore. L'iscrizione è un obbligo di legge perché diversamente l'Associazione sarebbe cancellata dal registro regionale e verrebbe a perdere tutti i

Roberto Falcone

Falcone

contributi pubblici. Informa di essersi preso carico di redigere una prima bozza di Statuto. L'attuale Associazione ha una impostazione molto legata al controllo da parte dei Soci Fondatori perché hanno potere di nomina delle cariche più importanti. Questo perché trattandosi di associazione a carattere internazionale si è voluto evitare che i principi per cui era stata istituita venissero trasformati per esigenze esterne all'Associazione stessa. La legislazione attuale non consente più che i soci abbiano un potere particolare all'interno dell'Associazione tipo l'elezione delle cariche. Oggi la legislazione prevede che tutte le cariche all'interno dell'Associazione debbano essere elette dall'Assemblea. Questo è l'aspetto più importante delle modifiche fatte allo Statuto.

Il nuovo Statuto è stato redatto sulla base dello statuto "tipo" redatto dalla Regione Liguria conservando le tradizioni della Associazione Liguri nel Mondo che ha carattere internazionale.

I Soci Fondatori pertanto scompaiono sul piano dei poteri che prima avevano (nomina VicePresidente, Tesoriere, componenti del CD, approvazione nomina dei Governatori delle sedi esterne, approvazione regolamento interno, proporre soci onorari).

Le convocazioni delle assemblee potranno essere fatte per iscritto o con collegamenti in via telematica.

Il Comitato dei Soci Fondatori quindi scompare e quindi sotto questo aspetto il rapporto democratico interno è totale, non ci saranno più distinzioni.

Il Presidente e il VicePresidente saranno eletti dal CD. Una volta costituito il CD da una apposita Assemblea, quando questo si riunisce dovranno eleggere il Presidente e il VicePresidente.

Vengono conservati tutti i riferimenti di relazione internazionale che l'Associazione ha sempre avuto (Governatori delle sedi estere). Viene conservato, anche se poco operativo, un Board Internazionale per fare in modo che tutti i rappresentanti di sedi estere vengano a costituire una specie di direttivo internazionale con un riconoscimento di tipo istituzionale e poteri di rappresentanza ufficiali.

Nel nuovo Statuto è previsto il transito automatico degli attuali iscritti nella nuova Associazione anche se la stessa comunque manterrà il suo nome e il suo simbolo. E' quindi prevista una formula transitoria che dice che i Soci presenti entrano automaticamente nel nuovo ente Associazione Liguri nel Mondo ai sensi della normativa del Terzo Settore a meno che non chiedano espressamente di uscire dall'Associazione.

Si richiede all'Assemblea l'approvazione del Nuovo Statuto che sarà registrato presso l'Ufficio delle Entrate, come prevede la legge, e inviato alla Regione Liguria all'ufficio competente che a sua volta ne esaminerà la correttezza e lo invierà in via telematica a Roma al Ministero del Lavoro dove c'è questo Registro Unico Nazionale Terzo Settore e a quel punto l'Associazione Liguri nel Mondo entrerà in un quadro istituzionale decisamente diverso rispetto a quello di oggi.

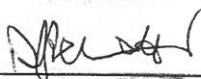
L'Assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto dell'Associazione Liguri nel Mondo redatto in conformità al D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) composto da 22 articoli, che entrerà in vigore alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Si dà atto che con l'iscrizione nel RUNTS il patrimonio dell'Associazione viene integralmente trasferito nel nuovo Ente.

Non essendovi altri argomenti da trattare l'Assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 18,00.

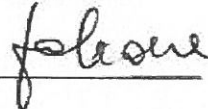
Genova, 20.01.2022

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

Registrato il 21/01/2022 n. 893 Serie 3

Col pagamento di € 16,00

Esente
L'OPERATORE
(Maria Grazia MARCECA)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE LIGURI NEL MONDO

Associazione di Promozione Sociale istituita ai sensi del D.lgs. 117/2017



ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, ASSOCIAZIONE LIGURI NEL MONDO, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Il simbolo dell'Associazione è costituito: dal cigno su campo azzurro rappresentante il mondo, dalla Croce di San Giorgio, dal motto latino "Gens ligustica in Orbe"

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di valorizzazione del patrimonio storico regionale ligure;
 - b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura regionale.

Le finalità generali sopra indicate sono perseguite tramite le seguenti attività specifiche:

- 1)
 - 1) Incentivare, in tutte le forme possibili, le relazioni fra i Liguri residenti nella Regione d'origine ed i Liguri, nonché loro discendenti, ovunque stabiliti nel mondo;
 - 2) Promuovere lo studio e le ricerche sull'emigrazione ligure nel mondo.
 - 3) Curare un centro di documentazione sull'emigrazione ligure istituendo un'anagrafe dei Liguri emigrati e di loro discendenti;
 - 4) Trasferire la cultura ligure, in tutte le sue forme e manifestazioni, sia nella sua espressione storica che in quella attuale, ai Liguri emigrati per mantenere vivi i rapporti di tradizione;
 - 5) Organizzare seminari, convegni congressi, corsi didattici che servano ad approfondire la cultura ligure e siano occasione di incontro con gli emigrati;
 - 6) Produrre materiale informativo e didattico, sulla Liguria e i suoi personaggi;
 - 7) Istituire una pubblicazione periodica, su supporto cartaceo od elettronico, per l'informazione a tutti i soci nel mondo;
 - 8) Collaborare con le istituzioni pubbliche, in particolare con la Regione Liguria, e private nella realizzazione di iniziative e manifestazioni che pubblicizzino in Italia e nel mondo la Regione Liguria;
 - 9) Organizzare riunioni ed incontri fra i Liguri e loro discendenti per favorire i rapporti affettivi.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, oltre ad avvalersi dei propri servizi, potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, presenti anche all'estero, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Revisore dei conti
 - Collegio dei Probiviri
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e, su richiesta scritta dell'associato, con altro mezzo telematico. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
4. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
10. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio direttivo (organo di amministrazione)

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di undici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - propone all'assemblea il riconoscimento della qualifica di Presidente onorario dell'Associazione e di Socio onorario, da attribuire a personalità della politica, della cultura, della scienza e dell'arte che illustrino o abbiano illustrato con la loro attività le qualità dei Liguri e della Liguria. La qualifica onoraria si acquisisce con l'accettazione scritta della proposta approvata dall'Assemblea.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le

riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, senza altre cariche nell'Associazione, tra i quali viene eletto il Presidente.
2. Ogni conflitto insorgente fra gli Associati generato da comportamenti gravemente offensivi lesivi della dignità personale dovrà essere sottoposto in via esclusiva al giudizio del Collegio dei Probiviri che può infliggere le seguenti sanzioni scritte: a) ammonizione b) deplorazione c) censura d) sospensione dalla carica per un massimo di sei mesi nei confronti di un amministratore e) destituzione dalla carica f) espulsione dall'Associazione.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

- Assemblea ordinaria entro quattro
in Assemblea, l'organo di
attività di cui all'art. 6 del D.
alce al rendiconto per cassa

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1. I raggruppamenti delle persone di origine ligure residenti in stati esteri che si riconoscono nelle finalità del presente statuto eleggono un Governatore che li rappresenta nelle relazioni con la sede di Genova dei Liguri nel Mondo. Il Governatore comunica la propria sede associativa. Con il riconoscimento della sede estera viene attribuito l'uso del simbolo associativo ed attivata una modalità di collegamento informatico di tipo permanente.
2. I Governatori sono inoltre autorizzati all'apertura di nuove sedi, ovunque lo ritengano opportuno nell'ambito del territorio di loro competenza, a riconoscere il Presidente di sede e consegnare nel corso di una cerimonia ufficiale il vessillo dell'Associazione.
3. Il Presidente della sede di Genova costituisce con i Governatori ed i Presidenti delle sedi estere il Board internazionale con lo scopo di proporre e gestire attività di interesse comune. Il Board si dota di un regolamento di organizzazione e di riunione online.

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
2. Gli Associati iscritti all'Associazione Liguri nel Mondo alla data della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) transitano al nuovo Ente, istituito col presente Statuto a norma del D.Lgs. 117/2017, assumendo tutti i diritti e doveri in esso contemplati se non hanno espresso in precedenza per iscritto il loro dissenso con la conseguenza del volontario recesso dall'Ente. L'Associazione provvederà a comunicare a tutti gli associati la data di iscrizione al RUNTS.

Agencia de la Juventud

Pag. 6 di 6